



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

| | | |
|--------------|---------|-----------------|
| Dr. Raffaele | D'Amora | Presidente rel. |
| Dr. Niccolò | Calvani | Giudice |
| Dr. Daniela | Garufi | Giudice |

Sciogliendo la riserva in data odierna, letti gli atti, osserva quanto segue.

La parte ricorrente ha ricusato il GD nel presupposto che, avendo lo stesso autorizzato il giudizio, ha manifestato una previa valutazione di fondatezza delle ragioni del curatore, con ciò facendo riferimento (anche espressamente) alla ipotesi di cui all'art. 51 n. 4 cpc.

Appare, tuttavia, evidente che l'autorizzazione ex art. 25 n. 6 L.F. non integra alcuna delle ipotesi di cui all'art. 51 n. 4 cpc (il GD non ha prestato consiglio, né patrocinio, né ha conosciuto della causa in altro grado del giudizio).

La questione appare in realtà mal posta in quanto non attiene alla estensione della norma di cui all'art. 51 n. 4, ma alla interpretazione dell'art. 25, co. 2°, L.F.

Se l'estensione del fallimento ex art. 147 L.F. fosse riconducibile ad un giudizio per il quale il curatore necessita di autorizzazione, non sarebbe dubbio il divieto di partecipazione del GD al collegio giudicante.

Al contrario, la fattispecie di cui all'art. 147, co. 4°, L.F. individua un potere/dovere proprio del curatore che non necessita di autorizzazione alcuna. L'autorizzazione che nel caso de quo è stata rilasciata dal GD deve considerarsi alla stregua di un nulla osta emesso in sede di controllo di regolarità della procedura ex art. 25, co. 1°, L.F. che, ove desse esito negativo (instaurazione di un contenzioso privo di fondamento e con ripercussioni economiche sulla massa dei creditori), potrebbe condurre all'esercizio dei poteri di revoca ex art. 37 L.F.

Ciò si desume altresì dalla lettera della norma di cui all'art. 147, co. 4, L.F. ove si parla di "istanza" del curatore (come di altri soggetti interessati, fra cui lo stesso fallito), con ciò differenziando nettamente la fattispecie da quella tipica prevista dall'art. 6 ove si parla di "ricorso".

In definitiva, nel caso di estensione di fallimento al socio illimitatamente responsabile, si tratta di rimediare ad una lacuna della sentenza dichiarativa di fallimento, tale che, ove l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile fosse stata nota fin dall'inizio, lo stesso tribunale (cui di norma fa parte il GD) ne avrebbe dichiarato il fallimento ex art. 16 L.F. Nulla osta che, in tale successiva fase, intervenga lo stesso collegio fallimentare nella originaria composizione comprensiva del GD. Diversamente ragionando si perverrebbe alla conclusione di estendere il meccanismo ricusatorio a tutti i componenti del Collegio che, pronunciando la

sentenza dichiarativa di fallimento, hanno valutato come sussistente la legittimazione del creditore istante e i presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento.

Non si tratta, dunque, di autorizzare un giudizio in senso proprio, ma di attivare la previsione normativa di cui al comma 1° dell'art. 147 LF, secondo cui, nella ipotesi prevista, il fallimento della società "produce" quale effetto *ex lege*, il fallimento altresì dei soci illimitatamente responsabili.

Non ipotesi residuale di fallimento di ufficio (come a tutto concedere potrebbe anche sostenersi), ma ipotesi di attivazione delle conseguenze normativamente previste nel caso di fallimento di una determinata tipologia di società.

pqm

respinge la richiesta di ricusazione e dispone la restituzione degli atti.

Si comunichi.

Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del giorno 24/11/2009 su relazione del Presidente

Il Presidente rel. ed est.
Raffaele D'Amora

II

CASO.it

Depositate in Cancelleria oggi 25 NOV 2009

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE CI
(Rag. Cinzia Quera)